

STATUTO UNICA RETI S.p.A.
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1 Costituzione e qualificazione

E' costituita la Società per Azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "UNICA RETI S.p.A.", ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La società è “a controllo pubblico” ed è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito T.U.) e, per quanto non derogato dal T.U., del Codice Civile e delle norme generali di diritto privato.

Essendo società a controllo pubblico, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 2 Sede

La Società ha sede legale in Savignano sul Rubicone (FC).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo.

La Società, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze nel territorio nazionale.

Art. 3 Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

Art. 4 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:

a) la titolarità, l'acquisizione e l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato (ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui), del gas, dell'energia elettrica, dell'illuminazione pubblica, dello *smart metering* e dell'ambiente (mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto, il riciclo, il recupero e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati) nonché le attività di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione di tali servizi;

b) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetti gestori dei servizi di cui alla precedente lettera a), ove consentito dalle normative generali e di settore;

c) la gestione dei rapporti con i soggetti aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al precedente punto b), anche se non bandite direttamente, ed in particolare l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da tali soggetti gestori nei contratti di servizio e/o in altri documenti di gara;

d) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità, direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul profilo delle competenze aziendali.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, con esclusione delle attività riservate per legge;
- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui, nei limiti stabiliti dalle legge per le società a partecipazione pubblica (art.14 T.U.).

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI- OBBLIGAZIONI

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 70.373.150,00 (settanta milioni trecentosettantatremila centocinquanta virgola zero zero) diviso in n. 70.373.150,00 (settanta milioni trecentosettantatremilacentocinquanta virgola zero zero) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna.

Le azioni saranno suddivise in 3 (tre) categorie contrassegnate con le lettere "F" o "C" o "R".

Salva diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la suddetta ripartizione delle azioni è e sarà sempre mantenuta, senza possibilità di trasformare le azioni di una categoria in azioni di un'altra categoria e in caso di aumento del capitale sociale, sia a titolo gratuito sia a pagamento, saranno attribuite azioni contrassegnate con le lettere "F" o "C" o "R" in proporzione alla percentuale del capitale sociale rappresentata dalle azioni già possedute con il medesimo contrassegno. Tutti i certificati azionari dovranno riportare una annotazione comportante l'identificazione della categoria di appartenenza delle azioni rappresentate dal certificato mediante contrassegno con le citate lettere "F" o "C" o "R".

Potranno essere emesse azioni con diritti diversi da quelle già emesse.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 6 Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili e sono rappresentate da titoli azionari.

La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Possono essere soci i Comuni della Provincia di Forlì – Cesena; la partecipazione di detti Comuni può essere anche indiretta, tramite società di gestione delle partecipazioni sociali (ex art. 4, comma cinque, T.U.) dagli stessi interamente partecipate.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro Soci.

Art. 7 Trasferimenti e prelazione

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che l'acquisto venga effettuato da soggetto in possesso dei requisiti soggettivi previsti negli art. 5 e 6.

Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, da deliberare con maggioranza qualificata prevista per l'assemblea straordinaria di cui all'art 13, il trasferimento e la prelazione possono avvenire esclusivamente fra i soci possessori della stessa categoria di azioni.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci aventi diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C. delle proposte di acquisto pervenute. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci aventi diritto, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art. 8 Assemblea dei soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9 Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai Soci tramite mezzi di comunicazione quali Posta Elettronica Certificata, raccomandata A.R., telegramma, telefax, messi, corrieri o altri sistemi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 45 giorni prima per l'Assemblea Straordinaria e di 15 giorni prima per quella ordinaria.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e la eventuale documentazione ad esse inerente; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore oltre la seconda convocazione.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.10 Attribuzioni

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il budget previsionale, nonché gli obiettivi gestionali, gli indicatori e i parametri quantitativi e qualitativi per la misurazione dei risultati, oltre agli indirizzi annuali e pluriennali per il contenimento dei costi di funzionamento;
- b) approva il piano degli investimenti;
- c) approva il bilancio unitamente alla relazione sul governo societario;

- d) nomina e revoca l'organo amministrativo; nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale nonché il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto nell'art.11, comma sei, T.U;
- f) delibera sulla sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni in altre società ed enti;
- g) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare investimenti non previsti nel piano degli investimenti di importo superiore a € 250.000;
- h) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge o dallo Statuto della Società.
- i) delibera sulla eventuale costituzione di uno o più patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi del codice civile.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla messa in liquidazione della Società e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art.11 Composizione, intervento e voto

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel Libro dei soci o che si dimostrino possessori delle azioni in base ad una serie continua di girate ai sensi dell'art. 2355 terzo comma c.c..

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

I soci hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Art.12 Presidenza e segreteria

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o in sua mancanza, da persona designata a maggioranza del capitale, dai soci intervenuti. Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma tre, T.U., l'Assemblea è presieduta dal Presidente dello stesso, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di quest'ultimo, la Presidenza è assunta da persona designata, a maggioranza del capitale, dai soci intervenuti. A chi presiede l'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di voto o alla regolarità delle deleghe.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Nei casi di legge, e quando è ritenuto opportuno dalla presidenza dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per il tempestivo deposito e pubblicazione qualora richiesti, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Le copie dei verbali, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Art.13 Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno: entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'approvazione del budget e del piano investimenti ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Salvo quanto previsto nell'art.2369, quarto comma, c.c., l'Assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Per le materie di cui alle lettere a), b) e g) dell'art. 10, le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole dei 2/3 del capitale rappresentato.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete a colui che la presiede.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Art.14 Attribuzioni dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto (art. 10) in modo tassativo riservate all'Assemblea.

L'organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere presentata all'assemblea e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

Art.15 Composizione e nomina dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri. La delibera è trasmessa agli organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Qualora l'assemblea deliberi di nominare un Consiglio di amministrazione, nella composizione dello stesso deve essere assicurato, ai sensi di legge l'equilibrio fra i generi.

L'organo amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ulti-

mo esercizio della carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2385 c.c. e, fermo quanto di seguito previsto, dell'art. 2386 c.c..

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Tuttavia se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art.16 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Ricorrendo le condizioni di legittimità per la sua nomina, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o altri sistemi di comunicazione inviati a ciascuno degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'adunanza del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di adunanza totalitaria.

Il Segretario, su indicazioni del Presidente o dei consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della teleconferenza o videoconferenza.

Art.17 Deleghe di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può nominare un solo Amministratore Delegato determinando i limiti della delega ed il relativo compenso.

Possono essere attribuite deleghe al Presidente, previa autorizzazione specifica dell'Assemblea dei soci.

Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- a) l'acquisto e vendita di beni immobili
- b) l'assunzione di finanziamenti;
- c) la concessione di garanzie a terzi.

Art. 18 Rimborso spese

Agli amministratori compete il compenso ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio in conformità a, e nei limiti di, quanto previsto dal T.U. in materia di società partecipate.

E' vietato corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo gettoni di presenza, o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere loro trattamenti di fine mandato, come previsto dal T.U. in materia di società partecipate.

Art. 19 Rappresentanza sociale

L'Amministratore Unico e, qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Essi hanno facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali.

L'Amministratore Unico e, se nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Società.

In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

TITOLO VI VIGILANZA-ESERCIZIO SOCIALE-UTILI

Art. 20 Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti c.c., nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Art.21 Esercizio sociale

L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art.22 Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue: il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

La Società potrà deliberare, nei modi ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art.23 Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le Azioni.

Art.24 Clausola compromissoria

Qualunque controversia tra soci, ovvero tra socio e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena che giudicherà in via rituale secondo diritto.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art.25 Foro competente

Foro competente per ogni controversia, non demandabile agli arbitri, è quello di Forlì – Cesena.

Art.26 Norma transitoria

Le disposizioni relative al numero dei componenti dell'organo amministrativo, introdotte in adeguamento al D.Lgs. 175/2016, si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 175/2016.

Art.27 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.